LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1031-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1955

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1955

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Gli incommensurabili danni provocati alla salute fisica e morale dei popoli dall'ingente consumo di stupefacenti a scopo voluttuario, mentre destano le più vive apprensioni che tali forme degenerative possano moltiplicarsi per carenza di provvedimenti legislativi sul piano internazionale, debbono, d'altra parte, non lasciarci insensibili e indifferenti di fronte ad ogni iniziativa che tenda ad arginare e reprimere tanto male.

Il problema è annoso. Il Protocollo che è sottoposto al nostro esame e che si propone di limitare l'uso dell'oppio ai soli scopi medicoscientifici, si ricollega a tutta una serie di tentativi che si iniziarono nella lontana Conferenza di Shanghai del 1909 e che, in processo di tempo, si concretarono in otto strumenti internazionali ancora efficienti. È vero che il presente Protocollo ha un carattere provvisorio, in quanto dovrà essere sostituito, insieme agli altri ricordati, da una Convenzione unica relativa agli stupefacenti. Ciò non toglie che, in attesa della entrata in vigore di tale Convenzione di carattere universale, non si debba procedere alla ratifica del presente strumento, che tende a limitare la coltura del papavero nonchè la produzione e il commercio internazionale dell'oppio.

Mi sia permesso, a questo punto, onorevoli colleghi, dato il ritardo con cui ci è stato trasmesso il seguente disegno di legge, di render noto che la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, nella decima sessione annuale tenuta a New York dal 18 aprile al 13 maggio u. s., fra le molte importanti decisioni adottate, ha portato a termine, su un testo stabilito, a sua domanda, fino dal 1950 e dopo una diuturna elaborazione che assorbì una buona parte delle tre precedenti sessioni, la redazione della Convenzione unica suddetta, con l'inserzione di articoli relativi particolarmente alla coltura e allo sfruttamento del papavero, della foglia di coca, ecc. Questo mi premeva riferire, in quanto la relazione governativa, stilata in data anteriore, parla, evidentemente, della Convenzione come ancora in fase di elaborazione e di studio.

Ancora a scopo di aggiornamento mi piace rilevare che, mentre la XIV Risoluzione della Conferenza, nel testo che abbiamo dinanzi, a pagina 13, invita il Consiglio economico e sociale ad affidare alla Commissione degli stupefacenti la preparazione di un Codice modello per facilitare l'applicazione pratica del presente Protocollo, l'invito è già stato superato dalla avvenuta adozione dell'auspicato Codice-modello da parte della stessa Commissione.

Nè credo inopportuno far conoscere, sempre in relazione alle deliberazioni prese durante i lavori dell'ultima sessione della Commissione degli stupefacenti, come sia stata approvata una risoluzione in forza della quale il regime previsto per la produzione dell'oppio dal presente Protocollo dovrà applicarsi, ai termini del testo riveduto dal progetto di Convenzione unica, anche alla paglia del papavero.

Constatatosi, infatti, che l'oppio può essere estratto direttamente dalla paglia del papavero, mentre alcuni membri della Commissione giudicarono di doversi opporre ad estendere il controllo anche sulla paglia, poichè questa si presenta sotto l'aspetto di materia grezza, voluminosa, il cui rendimento in morfina non va al di là, generalmente, dallo 0,1 allo 0,15 per cento, i favorevoli alle misure rigorose di controllo fecero valere le loro ragioni, dimostrando che con l'utilizzazione della paglia, una notevole quantità di morfina può essere avviata verso il traffico illecito. Con sette voti favorevoli contro sei ed una astensione, la risoluzione fu approvata.

In una conferenza stampa, il delegato americano Ausliger dichiarava di prevedere che l'applicazione del Protocollo ridurrà la produzione annua di oppio grezzo da 2.000 a 500 tonnellate, dando così un forte colpo al traffico illecito dei narcotici derivati dall'oppio, come del resto dice anche la relazione governativa. Forse la previsione pecca di eccessivo ottimismo, perchè non si tiene conto della produzione della Cina, dell'U.R.S.S. e dei Paesi che rientrano nell'orbita del blocco orientale.

Come nel passato, il traffico più attivo dell'oppio grezzo si è avuto, nel corso dell'ultimo anno, nel prossimo Oriente. L'entità di tale traffico appare notevole dalla quantità di oppio grezzo sequestrato. D'altra parte, che questo traffico illecito di oppio non sia nè aumentato nè diminuito, nel corso degli ultimi venticinque anni, ne è indice la tavola seguente:

anno 1930 oppio sequestrato Kg. 42.260;

- 1931 48.392;
- 1932 19.676;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anno	1936	oppio	sequestrato	Kg.	124.497;
>>	1947	>>	»	>>	18.389;

- » 1953 » » » 47.612;
- » 1954 » » 34.766.

Dopo queste notizie dovrei passare alla illustrazione delle risoluzioni adottate dalla Conferenza e dei ventisei articoli che formano il testo del Protocollo in esame. Ma per non ripetere quanto dettagliatamente trovasi già esposto nella relazione governativa e per riservare alla mia solo un carattere integrativo, mi limiterò a sottolineare i pochi punti che possono essere rimasti, più o meno, in ombra.

Così, a dar ragione del diritto di esportazione di oppio conservato ai sette seguenti Paesi produttori: Bulgaria, Grecia, India, Iran, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e Jugoslavia, dirò che alla concessione di tale facoltà si è giunti con l'intento di favorire la successiva adesione al Protocollo da parte di tali Paesi.

Nè ha motivo di sussistere il dubbio che possano essere poste delle restrizioni alla libertà di commercio internazionale se si riconosce che una lotta efficace contro il traffico illecito dell'oppio a proteggere l'umanità dai danni della tossicomania, esige una certa limitazione di libertà d'azione degli Stati.

Gli articoli 11 e 12 concernono le misure che possono essere prese in caso di inadempienza degli obblighi che comporta la adesione al Protocollo stesso: si va dalla semplice richiesta di informazioni alla proposta di adozione di misure correttive, alla inchiesta sui luoghi fatta da un rappresentante del Comitato o da una Commissione, alla applicazione di « embargo obbligatorio » per un periodo determinato o fino a che la situazione non sarà tornata normale nel Paese colpito da sanzione. Rimane, comunque, il diritto d'appello secondo le modalità del paragrafo 3, lettera b) dell'articolo 12 nè mancano le garanzie di procedura; come è stabilito al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Le misure contemplate nell'articolo 12 possono essere adottate anche nei riguardi degli Stati che non hanno aderito al presente Protocollo, come è stabilito dall'articolo 13.

L'articolo 15 riconosce la Corte internazionale di giustizia come Istituto competente a

dirimere ogni controversia che può nascere dalla interpretazione e applicazione del presente Protocollo. Per quello che riguarda le disposizioni transitorie, di cui all'articolo 19, a quanto riferisce la relazione governativa va aggiunto che l'uso, l'importazione e l'esportazione dell'oppio da parte degli Stati dell'Estremo Oriente, in cui è consentito il consumo dell'oppio ai fini « semi-medicinali » e, cioè, senza una diretta prescrizione medica, per far cessare un dolore fisico, oltre quello provocato dalla oppiomania o da ogni altra forma di tossicomania, non debbono far credere che tale licenza esoneri gli Stati interessati dall'obbligo di sopprimere in maniera definitiva e completa e nel più breve tempo possibile, l'uso dell'oppio come preparato e l'abitudine di fumarlo.

Inoltre, il limite temporale del termine « tradizionale » non deve essere posteriore al 1° gennaio 1950.

Con l'articolo 23 si lascia facoltà ad ogni Paese contraente di denunziare il presente Protocollo allo spirare di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo stesso.

Onorevoli Senatori,

a conclusione di questa mia relazione vorrei mettere in particolare evidenza i commenti quanto mai lusinghieri e favorevoli della stampa internazionale nel prendere atto dei passi veramente notevoli che si sono fatti, nel combattere uno dei più grandi flagelli sociali che travagliano ancora l'umanità, con il presente Protocollo che ha avuto già la firma di venticinque delegazioni.

Nè va taciuta l'importanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che, nell'affrontare e risolvere problemi d'interesse universale e che trascendono le pure contingenze politiche, prepara altresì il clima più idoneo ad affrettare l'auspicata pacifica convivenza fra i popoli.

La 3º Commissione, pertanto, confortata anche dal parere favorevole della 11º Commissione che il senatore Alberti, nella sua qualificata competenza, ha steso con ampio ed esauriente apporto di elementi specifici, nella piena consapevolezza dell'alto scopo umanitario che si propone il presente Protocollo, invita gli onorevoli senatori ad autorizzarne la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

MARTINI, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 del Protocollo stesso.